

REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

= DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE =

Il Dirigente del Settore e Comandante del Corpo Polizia Municipale - Dott. Joselito Orlando rende note le seguenti disposizioni:

- la disciplina della propaganda elettorale è regolata dalle Leggi n. 212 del 04/04/1956, n. 130 del 24/04/1975 e n. 515 del 10/12/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

LEGGE n. 175 del 13 OTTOBRE 2010.

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della campagna elettorale sulla Legge n. 175 del 13/10/2010, recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione", che ha introdotto una nuova figura di reato nell'ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall'art. 10 della Legge n. 575 del 31/05/1965 (e ss. mm. ed ii. - Legge n. 159/2011) - (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*). In particolare, si segnala la norma contenuta nell'art. 67 della citata Legge n. 159/2011, che fa divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni. La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (art. 444 c.p.p.), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue l'ineleggibilità del condannato per pari periodo. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.

COMIZI

1) Per il centro urbano di Città di Castello, si stabilisce che gli interessati daranno preavviso al Commissariato di P.S. ed al Comune (Ufficio Polizia Municipale) **non prima di cinque giorni ed almeno ventiquattro ore prima della effettuazione del comizio**, al solo scopo di evitare la contemporaneità dei comizi stessi nel medesimo luogo.

Detti comizi avranno durata non superiore a due ore.

Per i comizi di personalità, di particolare rilievo, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore, per due soli comizi in tutta la campagna elettorale.

2) Nei comizi all'aperto, si stabilisce di non fare uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

3) I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9 né protrarsi oltre le ore 23:30.

Nell'ultima settimana, i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24.

Fra un comizio ed il successivo sarà osservato un intervallo di almeno trenta minuti.

4) I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona dove si svolge la processione stessa.

5) Durante i comizi, è consentita la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori dei comizi per la distribuzione di volantini e di materiale di propaganda.

6) Si conviene sull'uso degli altoparlanti fissi, conformemente alla pratica corrente, nei pubblici comizi all'aperto.

7) In conformità alle norme previste dalla Legge n. 130 sopra citata, si conviene sull'uso di altoparlanti in movimento, al solo fine di annunciare al pubblico l'ora, il giorno ed il luogo di svolgimento dei comizi, il nome dell'oratore e succintamente l'argomento del comizio stesso e, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco; gli altoparlanti in movimento potranno essere utilizzati dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito o gruppo politico.

8) L'uso delle piazze principali del centro di Città di Castello per la **chiusura della campagna elettorale Venerdì 18 settembre 2020** costituirà oggetto di un eventuale accordo tra tutti i gruppi politici che ne avranno fatto richiesta ed al riguardo viene indetto apposito incontro per il **giorno mercoledì 16 settembre 2020 ore 12:00** presso gli uffici del Servizio Elettorale (l'incontro avrà luogo solo nel caso ci sia più di una richiesta per lo stesso luogo ed ora). Detta **richiesta dovrà essere effettuata direttamente alla Polizia Municipale (presso l'ufficio del Loggiato Gildoni) non prima del giorno giovedì 10 settembre 2020 e non dopo il giorno sabato 12 settembre 2020.**

9) Per tutto ciò non espressamente regolato dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa in materia.

CINEGIORNALI, GIORNALI PARLATI

I Giornali parlati soggiacciono alla stessa disciplina dei comizi e quindi dovranno essere preavvertiti non prima dei 5 giorni ed almeno 24 ore prima alle autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato) e Ufficio Polizia Municipale.

Per ogni partito o gruppo politico la diffusione del giornale parlato avrà luogo solo una volta al giorno limitatamente alla durata di 1/2 ora, compresi in questi gli eventuali brani musicali.

Detti giornali potranno aver luogo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 21.00.

Nella stessa località nel caso di concomitanza tra comizi e giornali parlati, ha la precedenza il comizio. Per le proiezioni cinematografiche di carattere elettorale che dovranno svolgersi o in luoghi aperti al pubblico o in locali abilitati a tali attività dovrà essere inoltrata al Commissariato e alla Polizia Municipale non prima di 5 giorni e entro 24 ore prima, il relativo preavviso di effettuazione previa attestazione che le proiezioni sono effettuate a titolo gratuito e che le pellicole, le videocassette o DVD da proiettare sono muniti del prescritto nulla-osta di proiezione in pubblico senza limite di età, possono essere effettuate per una sola volta al giorno e per non più di due ore.

Le intese raggiunte per i comizi s'intendono applicabili anche ai cinegiornali, giornali parlati.

I concerti musicali organizzati a fini di propaganda soggiacciono alla stessa disciplina dei cinegiornali e giornali parlati con la sola differenza della durata che può essere fino a 4 ore.

USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI

Per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possono essere utilizzati solo se in movimento; nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti, fatte salve le fermate tecniche. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 212 del 04/04/1956, a partire dalle ore 00:01 di sabato 19 settembre 2020 sino al termine delle operazioni di voto (lunedì 21 settembre 2020- ore 15:00). Le precedenti disposizioni devono ritenersi estese a tutti i tipi di automezzi.

USO POSTAZIONI FISSE (GAZEBO e/o TAVOLI).

Le autorizzazioni per l'installazione di postazioni fisse (gazebo) e di tavoli, saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, fatto salvo il divieto previsto dalla Legge n. 212/1956, di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di giunta ed il rispetto di una distanza tra una postazione e l'altra non inferiore a metri 20.

Per i giorni di mercato e in occasione di manifestazioni o eventi già autorizzati nel centro storico, saranno rilasciate autorizzazioni (al massimo una per ogni coalizione) per l'installazione di postazioni fisse per la propaganda elettorale (gazebo e/o tavoli), previo parere della Polizia Municipale.

L'occupazione sarà concessa sulle possibili seguenti postazioni:

- a) Piazza Matteotti (inizio Corso Vittorio Emanuele);**
- b) Largo Gildoni;**
- c) Piazza Matteotti/inizio Corso Cavour (lato Palazzo del Podestà);**
- d) Piazza Matteotti/angolo Piazza Fanti (lato logge Palazzo del Podestà).**

Non è consentita la richiesta cumulativa per più periodi, della stessa postazione da parte della stessa coalizione.

La richiesta, da presentare in forma singola per ciascuna delle giornate interessate, andrà rivolta al Comando Polizia Municipale presso la sede del Loggiato Gildoni, non prima di cinque giorni e almeno 24 ore prima dell'installazione del tavolo e/o gazebo.

Le richieste di occupazione per i giorni di sabato e domenica, dovranno essere presentate presso il medesimo ufficio P.M. almeno tre giorni prima la data dell'evento. Sarà cura degli organizzatori della manifestazione (richiedenti l'autorizzazione), assicurarsi dell'avvenuto rilascio del prescritto titolo da parte del Comando Polizia Municipale.

Tutti i soggetti coinvolti nella campagna elettorale debbono osservare le disposizioni contenute in questo documento con spirito di lealtà, impegnandosi a comportarsi con la massima correttezza nell'osservanza della disciplina concernente l'uso degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali ed a tenersi in contatto tra loro, tramite l'Ufficio Polizia Municipale.

Eventuali contrasti che sorgessero in merito alla interpretazione dei vari punti delle presenti disposizioni, saranno risolti dal Sindaco, la cui decisione è vincolante.

Città di Castello, 07.09.2020

Il Dirigente Settore Servizi Demografici e

Polizia Municipale

Orlando Dott. Joselito

